



## EMENDAMENTI AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

### BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno 31 maggio 2026 all'indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.eu](mailto:staffoic@fondazioneoic.eu) o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Tale bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

*NOTA*

Al fine di dare evidenza delle modifiche apportate ai singoli principi contabili per effetto degli emendamenti, si evidenzia che il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è ~~barrato~~.

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“istituto nazionale per i principi contabili” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso processo di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### ***Classificazione del FV dei derivati non designati di copertura ai sensi dell'OIC 32***

Nell'ambito della Post-Implementation Review dell'OIC 32 è stato fatto presente che la classificazione nella sezione finanziaria sezione D del conto economico degli utili e perdite su derivati, non contabilizzati con l'hedge accounting, in alcuni casi non fornisce un'informativa adeguata dell'operatività di quelle aziende che fanno largo ricorso ai derivati nell'ambito del loro core business.

E' il caso, ad esempio, dei trader di commodities, i quali ricorrono indifferentemente a contratti che prevedono la consegna fisica della commodity (contratti fisici) o a derivati per attuare le proprie strategie di gestione del rischio e potrebbero fornire una rappresentazione della performance operativa del tutto distorta ove gli effetti economici delle due tipologie di operazioni siano rilevati in sezioni del conto economico diverse: attualmente gli effetti dei contratti fisici sono classificati nella sezione operativa, mentre quelli dei contratti derivati nella sezione finanziaria.

Al fine di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa, l'OIC ha deciso di modificare l'OIC 32 consentendo la classificazione del fair value di detti derivati in un'apposita voce della sezione operativa. L'OIC ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale. Tale utilizzo deve essere coerente con la strategia di gestione del rischio adottata dalla società. Questa previsione è stata introdotta per evitare che le imprese possano applicare le regole classificatorie solo per ottenere un determinato trattamento contabile, senza che vi sia un effettivo obiettivo di gestione del rischio sottostante.

Si evidenzia, inoltre, che per coerenza con quanto sopra è stata prevista la classificazione, nella sezione operativa A-B e non più nella sezione D del conto economico, della componente di inefficacia delle relazioni di copertura di flussi finanziari relative ad operazioni che impattano la sezione operativa.

### ***Contratti relativi a elettricità prodotta da fonti rinnovabili***

Dal confronto con gli stakeholders sono emerse alcune criticità nella contabilizzazione dei contratti di acquisto di energia elettrica rinnovabile per fini propri e nella contabilizzazione di contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile come strumenti di copertura in una relazione di copertura.

I contratti di energia rinnovabile sono contratti, fisici o finanziari, che espongono una società alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica in quanto la fonte di produzione di energia elettrica dipende da condizioni naturali non controllabili (ad esempio, le condizioni meteorologiche).

Con riferimento ai contratti di acquisto di energia rinnovabile, è stato osservato che non sempre è possibile utilizzare tutta l'energia acquisita nel momento in cui viene consegnata e pertanto l'energia in eccesso deve essere venduta sul mercato. Seppure tali vendite sono previste già al momento della sottoscrizione del contratto e possono essere frequenti, non sono effettuate con intento speculativo.

Per questo l'OIC, in linea anche con quanto fatto dallo IASB, propone di chiarire che un contratto che

prevede l'obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata. La società nell'ambito dell'informativa richiesta dall'articolo 2427, comma 1, numero 1, sui criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio indica in nota integrativa se ha sottoscritto tali contratti.

Inoltre, in alcune operazioni di copertura si utilizzano contratti finanziari legati all'energia rinnovabile. Questi contratti non comportano la consegna fisica dell'energia, ma prevedono uno scambio di denaro basato sulla differenza tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo contrattuale stabilito nel contratto di copertura. Questo differenziale viene calcolato sulla quantità di energia realmente prodotta da un impianto rinnovabile. Nella pratica sono emerse alcune criticità con riferimento alle operazioni di copertura in cui tali contratti sono designati come strumenti di copertura.

Secondo le attuali disposizioni dell'OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile. Ciò potrebbe comportare di dover designare come elemento coperto una quantità inferiore rispetto a quella effettivamente coperta e quindi di rilevare a conto economico un'inefficienza che, in realtà, non rappresenta un vero disallineamento economico.

Si consideri, ad esempio, una società che prevede di acquistare 100 MWh sul mercato e che stipula un contratto con un produttore di energia rinnovabile per coprirsi dal rischio prezzo. Il contratto prevede uno scambio finanziario basato sulla differenza tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo contrattuale concordato, applicato all'energia effettivamente prodotta dall'impianto rinnovabile. Potendo designare come elemento coperto solo una quantità fissa e altamente probabile, la società potrebbe scegliere di coprire solo una porzione, ad esempio i primi 10 MWh. Se l'impianto rinnovabile producesse 50 MWh, il differenziale del contratto verrebbe calcolato su tutta questa produzione, generando un'apparente inefficienza su 40 MWh. Tale inefficienza, tuttavia, potrebbe non riflettere un reale disallineamento economico. Infatti, se la società acquista sul mercato 80 MWh, la copertura risulterebbe economicamente valida per 50 MWh e nonostante ciò nel conto economico emergerebbe comunque un'inefficienza puramente contabile di 40 MWh.

Per risolvere queste criticità, in linea con quanto fatto anche dallo IASB, si è modificato l'OIC 32 per chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l'impianto di riferimento si prevede generi. Si consideri, ad esempio, una società che acquista energia sul mercato e che, per coprirsi dal rischio di variazione del prezzo, stipula un contratto con un produttore di energia rinnovabile. Tale contratto prevede il regolamento netto della differenza tra il prezzo fisso pattuito e il prezzo di mercato, calcolata sulla base della quantità di energia rinnovabile immessa in rete dal produttore. Se questo contratto viene designato come strumento di copertura, la società può designare come elemento coperto un ammontare variabile di energia elettrica pari a quello che ci si attende sarà prodotto dallo strumento di copertura stesso.

## EMENDAMENTI ALL'OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

*(Omissis)*

### AMBITO DI APPLICAZIONE

*(Omissis)*

- 6) Ai sensi dell'articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
  - b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  - c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
- 7) In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato.

7 A. Un contratto che prevede l'obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato. Se la società è obbligata a rivendere l'energia elettrica non direttamente utilizzata, il contratto è considerato un derivato se si prevede che, nel complesso, la quantità di energia in eccesso che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata.

7B Per fare tale valutazione, la società deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili (disponibili senza costi o sforzi eccessivi) sulle sue operazioni in energia elettrica passate, attuali e previste nell'arco di un periodo di tempo ragionevole che non deve superare i 12 mesi.

*(Omissis)*

### CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

*(Omissis)*

- 32) Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 36 e al paragrafo 37 A la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*” nelle voci previste dall'articolo 2425 del codice civile:

D) 18) d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati;*

D) 19) d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati.*

- 33) Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui ai paragrafi 37A e non di copertura 56-60 computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato. La voce include anche, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari di operazioni che impattano l'area finanziaria, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.
- 34) Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui ai paragrafi 37A e non di copertura 56-60 computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato. La voce include anche, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari; di operazioni che impattano l'area finanziaria, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.

*(Omissis)*

37 A. Le variazioni positive e negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non designati di copertura ai sensi dei paragrafi 56-60 ma usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato sono incluse nella voce aggiunta B6-bis "Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile" del conto economico. Nella stessa voce sono inclusi gli utili e le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito della copertura dei flussi finanziari di operazioni che impattano la "Differenza tra valore e costi della produzione".

37B. Il fatto che la società usi gestionalmente derivati per coprire il rischio prezzo deve risultare dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell'attività caratteristica. Ciò deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.

## ISCRIZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA

*(Omissis)*

### Separazione dei derivati incorporati

- 47) Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è valutato al *fair value* e le variazioni di *fair value* imputate nelle voci previste dai paragrafi 32-37 A, a sezione D) del conto economico a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di *fair value* è contabilizzata come previsto dal paragrafo 85.

*(Omissis)*

## OPERAZIONI DI COPERTURA

*(Omissis)*

## Elementi coperti ammissibili

(Omissis)

66 A Nel caso di coperture dei flussi finanziari relative a operazioni programmate di acquisto o vendita di energia elettrica, è possibile designare come elemento coperto un ammontare variabile di energia pari a quello prodotto da uno specifico impianto di energia rinnovabile indicato nel contratto utilizzato come strumento di copertura.

(Omissis)

## Coperture di flussi finanziari

(Omissis)

85) Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimenta la voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle variazioni di *fair value* intervenute nello strumento di copertura sia superiore all’ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull’elemento coperto dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nel conto economico come previsto dai paragrafi la sezione D) del conto economico.33,34 e 37 A.

(Omissis)

92) Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”, come segue:

- a. se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
- b. se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) o nella voce B6-bis “*Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile*” del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.

(Omissis)

## Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

(Omissis)

97) In ogni caso all’atto della revisione del rapporto di copertura è necessario calcolare l’inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 che va imputata al conto economico dell’esercizio nelle voci previste



dai paragrafi 33, 34 e 37 ~~Aa sezione D~~) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura.

(Omissis)

### **Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici**

(Omissis)

### **Coperture di flussi finanziari**

(Omissis)

117) Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:

- a. se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
- b. se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) o B6-bis "Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile" del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

(Omissis)

### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

(Omissis)

137D. Gli emendamenti ai paragrafi XXX, emessi in data X 2026, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 202X o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare i presenti emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 202X.

(Omissis)

### **DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE**

(Omissis)

138C. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi XX, emessi in data XX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

(Omissis)

## ESEMPI ILLUSTRATIVI

(Omissis)

<b>ESEMPIO EI.29      Cessazione copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata non più altamente probabile (paragrafi 85-92b))</b>			
Partendo dall'ESEMPIO EI.28 si lascino inalterati tutti i dati ad eccezione del fatto che la società C interrompe la copertura in quanto dal 1 febbraio l'operazione non è più considerata altamente probabile. Il <i>fair value</i> del derivato è il seguente:			
– zero al momento della sottoscrizione			
– positivo per Euro 420 al 31 dicembre 2017			
– negativo per Euro 150 al 1 febbraio 2018			
– negativo per Euro 100 al 20 marzo 2018			
Di seguito si riportano gli effetti dell'attivazione della copertura e del rilascio della riserva a seguito del fatto che l'operazione non è più altamente probabile:			
<b>31.12.2017</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	420	
A) VII	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		420
<b>01.02.2018</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>

C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi		420
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi		150
A) VII	riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	570	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		150
<del>D) 19) d)</del>	<del>svalutazione di strumenti finanziari derivati</del>	150	
<u>B6 bis</u>	<u>Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile</u>		
<b>20.03.2018</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	50	
<del>D) 18) d)</del>	<del>rivalutazione di strumenti finanziari derivati</del>		50
<u>B6 bis</u>	<u>Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile</u>		
B) 3)	strumenti finanziari derivati passivi	100	
C) IV	Disponibilità liquide		100

(Omissis)

#### Disposizioni di prima applicazione (paragrafi 138-143)

<b>ESEMPIO EI.39</b>	<b>Applicazione alle operazioni di copertura ai sensi del paragrafo 139</b>
<p>La società A adotta l'OIC 32 nell'esercizio che ha inizio al 1 gennaio 2016. La società applica i principi contabili internazionali al bilancio consolidato e quindi ha già in essere un sistema contabile di rilevazione degli effetti del <i>hedge accounting</i>.</p> <p>A tale data la società ha in essere un'operazione programmata di acquisto di 100 tons di greggio prevista per marzo 2017. Per coprirsi dal rischio di prezzo sul greggio, la società ha stipulato nell'ottobre 2015 un contratto <i>forward</i> col quale ha fissato il prezzo del greggio su un quantitativo di 80 tons.</p> <p>La società considera tale operazione come di copertura e quindi valuta l'esistenza dei criteri di ammissibilità della copertura contabile con riferimento al 1 gennaio 2016. A quella data stabilisce che l'operazione programmata di almeno 80 tons non è altamente probabile, visto l'andamento volatile del business nell'ultimo mese, piuttosto valuta altamente probabile una quantità di acquisto di 70 tons. Procede pertanto alla scrittura contabile al 1 gennaio 2016 di iscrizione del <i>fair value</i> del derivato (per ipotesi Euro 1 milione) e in contropartita la relativa riserva di patrimonio netto per Euro 875.000 (componente relativa alla copertura dell'acquisto di 70 tons) e utili a nuovo per la componente di inefficacia della copertura ad inizio del periodo per Euro 125.000:</p>	

<b>Scritture di apertura bilancio 1 gennaio 2016</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C) III) 5)	strumenti finanziari derivati attivi	1.000.000	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		875.000
A) XI	utili a nuovo		125.000
<p>Si ipotizzi che al 31 dicembre 2016 il <i>fair value</i> del derivato sia pari a 600.000 Euro di cui Euro 525.000 relativi alla copertura dell'acquisto di 70 tons di petrolio. Le scritture contabili saranno state le seguenti:</p>			
<b>Scritture di apertura bilancio 31 dicembre 2016</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C) III) 5)	strumenti finanziari derivati attivi		400.000
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	350.000	
<del>D) 19) d)</del>	<del>svalutazione di strumenti finanziari derivati</del>	50.000	
<u>B6 bis</u>	<u>Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile</u>		

(Omissis)